tium ex certa nostra scientia, animoque bene deliberato, ac sano & maturo accedente consilio, nullo juris vel facti errore interveniente, motu proprio, ac omni meliori modo, prædicta fuisse & esse vera recognoscimus, & ad perpetuam rei memoriam decernimus, ac declaramus &c. E così avrebbe fatto, e dichiarato ancora Clemente VIII., se alcuni suoi Ministri, in vece di spingerlo a subitanee, e rigorose risoluzioni, gli avessero non solamente rappresentato in quella occasione, come azione più plausibile, e degna, il non precipitar le sentenze, e il trattare con severità minore (e massimamente per cagione di soli Beni temporali) chi supplicava, perche fossero udite le sue ragioni; ma gli avessero anche ricordato certe altre Massime, men' utili sì, ma più gloriose, le quali VS. Illustriss. non ha punto bisogno, ch' io venga ricordando alla di lei somma erudizione, zelo, e prudenza.

Ma per buona ventura accoppiandosi ora e una cognizione esatta di queste Massime, e un desiderio nobilissimo di metterle in esecuzione, nel Santissimo Regnante Pontefice CLEMENTE Undecimo: qual tempo più proprio potea darsi alla Serenis. Casa d' Este, per isperar di riavere ciò, che Ella dimostra, che non si dovea togliere a' suoi Maggiori, e a cui Ella non ha mai rinunziato, e molto meno rinunziò colla Convenzion Faentina, in cui si trattò di rilasciare il solo *Possesso* di Ferrara, benchè quell' Atto per se stesso fosse nullo ed inefficace, nè possa nuocere a i Successori del Duca Cesare? Chiede pertanto giustizia la Casa d' Este, e si promette d' ottenerla sotto un Pontefice di virtù e intendimento sì grande. Queste sono liti di Beni temporali, e in esse certo è, che gli stessi Sommi Pontefici non vanno esenti dal prendere degli abbagli, sì per difetto, o infedeltà delle informazioni, e sì per le segrete batterie degli affetti umani; poichè non meno in cuor loro, che in quello degli altri, possono perorare le lusinghe, e i desiderj comuni ad ognuno di crescere in agi e potenza, massimamente se a' loro Ministri riesca di farli comparire sotto il manto del zelo, e della pietà. Ne i Giudizj delle materie spettanti alla Religione, e a' Costumi, noi sappiamo, e confessiamo i particolari Privilegj dati da Cristo a i Successori del Principe degli Apostoli; ma non si stendono già tali Privilegj anche a i Giudizj de' Beni, e Stati temporali, e a tante altre liti, e dispute del Mondo. Di queste diceva il Santo Pontefice Gregorio il Grande (*a*): *Quid miraris, Petre, quia fallimur, qui homines sumus? An mente excidit, quod David, qui Prophetiæ spiritum habere consueverat, contra innocentem, Jonathæ filium sententiam dedit?* &c. E S. Antonino (*b*) così scrisse: *In talibus Papa potest errare; & ratio est, quia cum sit purus homo, & viator, & non confirmatus in gratia inordinate potest affici ad aliquos, & contra aliquos, & potest decipi per falsas probationes, & attestationes* &c.. Lo stesso viene accordato da i medesimi Papi nel *Cap. a nobis de Sent. excomunic.*

(a) *Lib. I. Dialog.* (b) *Part. 3. tit. 12. cap. 8. §. 2.*